

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche al capo VI della legge 26 luglio 1952, n. 949 sul credito dell'artigianato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2526)	589
PRESIDENTE	589, 591, 592
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	589, 590, 592
CIBOTTO	590
PIGNATELLI	590
LONGONI, <i>Relatore</i>	590
TOGNI	590
FARALLI	591
DE MARZI FERNANDO	591
DOSI	591
COLITTO	591
INVERNIZZI	591
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	592

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della presente seduta, i deputati Buttè, Giolitti e Pessi sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Marzi Fernando, Calandrone e Diaz Laura.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta abbiamo completato la discussione e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, riservandoci di esaminare ed eventualmente approvare l'articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dall'onorevole Pignatelli.

Ne do, ancora, lettura:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere le operazioni previste dalla presente legge altri Istituti e aziende di credito che risultino particolarmente idonei e qualificati ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo Pignatelli era stato concordato per consentire al Governo di conoscere il parere del Ministero del tesoro.

Ora, la situazione può essere riassunta da parte del Governo nel modo seguente.

L'articolo 35 della legge istitutiva stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può autorizzare altri istituti o aziende che si costituiscono per l'esercizio del credito a medio termine. Perciò, praticamente, questa facoltà che l'onorevole Pignatelli prevede nel suo emendamento, era già consentita per le aziende creditizie a medio termine.

L'onorevole Pignatelli vorrebbe estendere questa facoltà del Ministero del tesoro anche alle aziende che normalmente esercitano il credito a breve termine.

La questione è indubbiamente notevole e, in via di principio, l'emendamento dovrebbe essere senz'altro respinto, poiché questa estensione del credito a medio termine anche alle aziende costituite per il credito a breve termine, potrebbe costituire una deroga tale da portare a conseguenze negative dal punto di vista generale del credito.

Tuttavia, dato il rilievo che l'artigianato ha nel nostro paese e considerato che le conseguenze concrete potrebbero non essere molto notevoli, il Governo non si oppone alla sostanza dell'emendamento Pignatelli. Non può però accettarlo nella forma in cui è stato presentato.

L'onorevole Pignatelli propone che la facoltà del Ministero del tesoro venga esercitata nei confronti di aziende a breve termine, le quali siano particolarmente idonee e qualificate.

Ora, una discriminazione tra aziende di credito idonee e aziende di credito non idonee, farebbe sì che il comitato dovrebbe fare una selezione, la quale creerebbe serio imbarazzo; cosicché la norma finirebbe per non essere applicata, oppure provocherebbe una situazione di serio disagio.

Perciò, se la Commissione vuole aderire all'emendamento Pignatelli, il Governo non si oppone, purché però vengano ammesse indiscriminatamente e immediatamente, a queste operazioni di credito a medio termine, tutte le aziende.

L'articolo 2-bis dovrebbe, perciò, essere così formulato:

« L'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la cassa:

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Si tenga presente che l'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, comprende tutte le banche; e le lettere b) c) e d) erano già comprese nell'articolo 35. Attraverso la lettera a), quindi, vengono inclusi tutti gli istituti di credito anche a breve termine.

In questo modo il Governo va al di là della richiesta dell'onorevole Pignatelli, poiché ritiene che, una volta accettato un determinato principio, esso deve essere operante.

CIBOTTO. Verrebbero così comprese tutte le aziende di credito ordinario?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Naturalmente.

PIGNATELLI. Accetto la formulazione dell'articolo proposta dal Governo.

LONGONI, *Relatore*. Il relatore è favorevole.

TOGNI. Per la mia diretta esperienza, vorrei fossero tenuti presenti due ordini di inconvenienti che si verificano ogni volta che si estende la possibilità della utilizzazione degli istituti di credito per finanziamenti fatti dallo Stato.

Il primo è che gli istituti di credito prendano sottomano delle provvigioni, degli storni e degli interessi al di sopra del limite stabilito dalla legge. Abbiamo sperimentato questo inconveniente in occasione dei finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale per le leggi del 1947 e 1948 e in altri casi.

Il secondo è la necessità che il Governo si cauti perché questi istituti non vadano alla ricerca dei piccoli finanziamenti per sistemare vecchie partite, per prospettare all'Artigianocassa delle particolari situazioni più nell'interesse della banca, che fa il credito, che nell'interesse dell'artigianato. Bisogna che il Governo cerchi di controllare affinché non si verifichino queste vere e proprie speculazioni bancarie per cui il denaro, anziché andare agli artigiani per bisogni di impianti o per acquisto di scorte, va, almeno in parte, a saldare lo scoperto di castelletti o vecchi debiti. Molte volte si stabiliscono delle collusioni tra artigiani e istituti di credito, a tutto danno dell'applicazione della legge.

Vorrei che il Governo tenesse presente tutto questo, perché l'esperienza purtroppo

m'insegna che i casi che ho indicato si verificano normalmente.

FARALLI. È la Banca d'Italia che deve fare il suo dovere.

DE MARZI FERNANDO. Credo doveroso, prima che venga chiusa la discussione su questo disegno di legge, che ha una importanza molto maggiore di quella che possa apparire, giacché i frutti si constateranno nel futuro, fare una dichiarazione che rimanga a verbale.

Desidero, cioè, sottolineare che è stata discussa in sede di Commissione dell'industria una legge sul credito, su proposta del Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro. Dobbiamo, perciò, attestare il nostro riconoscimento al Ministro dell'industria per essersi reso promotore di una legge di natura finanziaria che, nella prassi normale, sarebbe stata di competenza del Ministro del tesoro.

DOSI. Il Governo è uno!

DE MARZI FERNANDO. Desidero ad ogni modo sottolineare questa circostanza. E, se si è raggiunto un certo obiettivo, è stato anche per venire in aiuto dell'artigianato.

Su un altro punto desidero poi richiamare l'attenzione della Commissione. Durante la discussione qualche collega ha manifestato delle perplessità, per aver notato una eccessiva celerità nell'approvazione delle leggi per l'artigianato. Ebbene, sento il dovere, a nome del gruppo che rappresento, di sottolineare invece l'effetto benefico di questa celerità. Effettivamente è stato questo un anno particolarmente favorevole per l'artigianato, perché le leggi stanno susseguendosi l'una all'altra con una celerità veramente notevole. Contemporaneamente alla discussione che mercoledì scorso abbiamo fatto qui, al Senato si discuteva un'altra legge per l'artigianato italiano.

Questa legge, come già rilevavo al principio, ha una importanza notevole, soprattutto per il fatto che viene a creare l'inizio del credito di esercizio, i cui sviluppi potranno essere molto interessanti. Io che ho seguito l'attività del credito nel settore dell'agricoltura, in particolare del credito agrario, posso dire che anche il credito agrario è iniziato con delle piccole leggine, molto modeste, e si è poi via via sviluppato. Voglio, quindi, essere profeta di buon augurio, auspicando che il principio che abbiamo sancito con questa legge sia il primo passo verso un ulteriore notevole sviluppo del credito di esercizio.

Una preghiera, però, vorrei rivolgere da questa sede alla Artigiancassa. Io la invito a farsi propagandista dei benefici che questa

legge può portare nel campo del credito e a farsi promotrice di una sollecita attivizzazione delle banche. Ho l'impressione che, finora, la Artigiancassa abbia aspettato che le operazioni annuissero alla sua sede, mentre ritengo sia doveroso, da parte di questa istituzione bancaria, farsi promotrice e propagandista dello sviluppo del credito.

PRESIDENTE. Sarebbe una innovazione radicale che una banca di sconto andasse a propagandare l'afflusso della clientela...

DE MARZI FERNANDO. Io ritengo che lo possa fare e che non debba soltanto restare in attesa che arrivino le operazioni. Ci sono delle zone in cui gli stessi artigiani e perfino gli ambienti della camera di commercio non conoscono la possibilità di questa attività bancaria. Quindi, l'Artigiancassa può essere di stimolo e di incitamento perché il denaro che lo Stato mette a disposizione di tutto il settore artigiano sia nel miglior modo impiegato a favore della categoria.

COLITTO. Desidero ringraziare il Governo, sia perché con questo disegno di legge si va incontro alla benemerita classe degli artigiani, sia perché si dà inizio al credito di esercizio (di cui tante volte abbiamo parlato), sia perché si fa esplicito riferimento all'Istituto centrale delle banche popolari e all'E.N.A.P.I.

INVERNIZZI. Pure rammaricandoci che non siano state approvate alcune nostre proposte, relative a riventicazioni per le quali gli artigiani da tanto tempo si battono, tuttavia noi riconosciamo che la legge rappresenta un passo avanti nella realizzazione delle aspirazioni degli artigiani. Perciò, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 2-bis nel testo presentato dal Governo sostitutivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Pignatelli:

« L'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Debbo fare un rilievo di cui si potrà tenere conto in sede di coordinamento.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce un comma aggiuntivo dopo il comma quarto dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Con questo comma aggiuntivo si stabilisce: « Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere durata fino a cinque anni ».

Quindi si fa riferimento al comma precedente, cioè al quarto comma dell'articolo 34, che dice: « Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese industriali ».

Ora potrebbe essere considerata contraddittoria l'aggiunta di quel comma che potremmo chiamare 4-bis, in base al quale tutte le operazioni del comma precedente potranno avere la durata fino a cinque anni, in quanto il comma precedente stabilisce che per certe operazioni la durata non può essere superiore a due anni.

Sorge cioè un problema di coordinamento, determinato dal fatto che il Senato ha esteso a ogni istituto quello che prima era ammesso soltanto per alcuni istituti.

Pertanto, in sede di coordinamento, proporrei di sistemare l'apparente contraddizione con questa formulazione:

« Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 15 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali e artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, in ossequio all'articolo 91 del regolamento, penso che la Commissione possa autorizzare il Presidente al coordinamento che è stato richiesto: cioè, in-

vece di aggiungere un altro comma dopo il quarto comma, sostituire come segue il quarto comma: « Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali e artigiane e la sezione di credito dell'Istituto nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato » (2526) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bigiandi, De Marzi Fernando, Cibotto, Colleoni, Colitto, Di Prisco, Dosi, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Graziosi, Grilli, Invernizzi, Longoni, Lucchesi, Pedini, Pignatelli, Quarello, Sammartino, Semeraro Gabriele, Togni, Tonetti, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI